

GALLONE & URSO
STUDIO LEGALE

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

SEDE DI ROMA - SEZIONE II

UDIENZA PUBBLICA IL 23 GIUGNO 2021

MOTIVI AGGIUNTI in relazione al ricorso R.G.N. 9248/2020

CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 CPA

E ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 CPA

Per MOSCATIELLO RAFFAELE (MSCRFL76L20Z401Q), ANTONELLI LETIZIA (NTNLTZ83D58L424L), ANTONELLI SILVIA (NTNSLV79C49H501W), BALDASSARRA SERENA (BLDSRN83L66D810Y), BENDIA ALESSANDRA (BNDLSN67M68H501L), BOISON AURORA (BSNRRA86H56H501P), BONGARZONE MARIAGRAZIA (BNGMGR83C62C352Z), BORGIA ALESSANDRA (BRGLSN81M52C858F), BRUZZICHINI EMANUELA (BRZMNL77M43H501A), CARDILLO DESIRÈ (CRDDSR83B66D662D), CERES RAFFAELLA (CRSRFL76T62H501N), CERULLO FRANCESCA (CRLFNC83H62F112K), CHIAPPA CRISTINA (CHPCST65H56H501V), CIMINO SALVATORE (CMNSVT65D14D181C), CIPRIANI FRANCESCA (CPRFNC82M62B354X), COLANGELO MARINA (CLNMRN78E49E038Z), COSMI MARTINA (CSMMTN83H69H501K), COZZO ANNA LISA (CZZNLS71B47L112O), CREDICO CARMEN (CRDCMN78E50H273Y), D'ANGELO MARIA LAURA (DNGNLR83M55H501Q), DE QUATTRO MARIETTA (DQTM TT79T49C034G), DI BELLA MARIA CRISTINA (DBLMCR82E44D423G), DI SARIO LIDIA (DSRLDI69R41C619E), DI TRANI FABIANA (DTRFBN79S52H501Q), FANTASIA NUNZIA (FNTNNZ76P55D708Z), FUMO MARILENA (FMUMLN72M48L407L), GENTILE CARMELA (GNTCML86L63D643O), GENTILE DANIELA (GNTDNL76P67H501P), IULIANO GIULIA (LNI GLI82A71H501Z), LABANCA MARIA FELICIA (LBNMFL63D41E409V), LEONETTI ARIANNA (LNTRNN83C64H501N), LILLA ELVIRA (LLLLVR70D59D708Q), LOTRIONTE ANTONIA (LTRNTN68S57B240J), LUCCI CLAUDIA (LCCCLD82T48L117D), LUCIANI BEATRICE (LCNBRC82E68H501I), MARCUCCI DANIELA (MRC DNL80B46L719G), MASTROPIETRO PAMELA (MSTPML82R56G274O), MASTROVITO TIZIANA (MSTTZN77H53E038D), MATTINA FRANCESCA (MTTFNC81P43I356R), MAZZONI MARTA (MZZMRT85T70H501P), MELILLO ANGELA (MLLNGL79S51A509T), MISZCZAV MALGORZATA (MSZMGR81A54Z127A), MORELLI ALESSIA (MRLSS82E62C632Q), NAPOLEONE CLAUDIA (NPLCLD74M64H501S), NUZZO IMMACOLATA

(NZZMCL71D70B963I), PASQUALE TONIA (PSQTNO75L64G786L), PATTI GIORGIA (PTTGRG72E58C351S), PECORARO SIMONA (PCRSMN87T49A509F), PEPE LAURA (PELRA79T43H501N), PETRALIA STEFANIA (PTRSFN86D52G273L), PIETROBONO PAOLA (PTRPLA76M70A123D), PINI MAYLA (PNIMYL80E65H501T), PIRRERA MILENA (PRRMLN81D59H792S), RECCHIA MARIA FILOMENA (RCCMFL77T49C136E), ROSSI CRISTINA (RSSCST70T46H501L), ROTUNDO LAURA ROSETTA (RTNLRS79D61I874K), SALVINI RITA (SLVRTI70A70H501O), SAMBUCINI DANIELA (SMBDNL83E65H501Y), SFORZA VALENTINA (SFRVNT81D46H501V), SILVERI MASSIMILIANO (SLVMSM72E15H501B), SORRENTI EMANUELA (SRRMNL85H52H501V), SPAZIANI SIMONA (SPZSMN76H61H501J), STELLUTI MARIA (STLMRA75C41E456P), ZARRILLO DANIELA (ZRRDNL83P63H501K), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'Avv.to Fernando Gallone (GLLFNN76A13Z112B) e dall'Avv.to Iole Urso (RSULIO79R55H579E), giuste procure speciali in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito in Roma, Viale Giulio Cesare 51/A, fax 06/68.80.62.75; Chiedono di ricevere ogni comunicazione e/o notificazione agli indirizzi PEC: avvocatofernandogallone@pec.it; avvocatoioleurso@pec.it

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata, difesa e domiciliata presso il difensore, Avv. Alessandro Rizzo, al seguente indirizzo PEC: alessandro.rizzo03@pec.comune.roma.it

Con atto depositato il giorno 11/11/2020 gli odierni ricorrenti proponevano il ricorso introduttivo per ottenere l'annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari, dei seguenti atti e provvedimenti:

- del Bando di «**Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)**» emanato dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale e pubblicato in data 07/08/2020 (Doc. 1);
- per quanto occorra, della Deliberazione della Giunta Capitolina n.116 del 23/06/2020 da cui è derivata la successiva pubblicazione dell'impugnato bando di concorso (Doc. 2);
- nonché di eventuali altri atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.

Con il presente ricorso per motivi aggiunti i suindicati ricorrenti propongono altresì impugnazione giurisdizionale per l'annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari - del seguente **sopravvenuto** provvedimento:

- Modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1), (Doc. 001), pubblicato sul sito di Roma Capitale con avviso del 22/4/2021 (**Doc. 002**) con il quale Roma Capitale ha introdotto ulteriori illegittime modifiche al già impugnato bando di «*Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)*» emanato dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale e pubblicato in data 07/08/2020. In sintesi, oltre a continuare a non essere prevista alcuna valutazione dei titoli - necessaria nei concorsi in ambito scolastico - vengono adesso eliminate sia la prova preselettiva, sia la prova orale, riducendosi - l'intero concorso - ad una sola prova a quiz, costituita da sessanta domanda a risposta multipla, alle quali rispondere in sessanta minuti. Tali ulteriori modifiche della procedura sono state giustificate con il richiamo all'art. 10 comma 3 D.L. 1/4/2021 n. 44, conv. in L. 28 maggio 2021, n. 76, pubb. in G.U. Serie Generale n.128 del 31-05-2021. **In realtà, però, quella norma non autorizza affatto le nuove modifiche ora apportate essendo, queste, frutto di una evidente cattiva interpretazione della norma stessa.**

PREMESSO CHE

Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno impugnato il Bando di «*Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)*» di Roma Capitale, pubblicato in data 07/08/2020, limitatamente alla procedura relativa al solo profilo professionale di loro interesse, vale a dire quella per «**n. 80 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Educativo Scolastico, cat. D - posizione economica D1 - Famiglia Educativa e Sociale - Codice concorso CUFE/RM**». Evitando di ripetere interamente i fatti di cui primo ricorso - alla cui lettura integrale si rimanda - basti qui precisare che i ricorrenti lamentavano in primo luogo:

- **l'assenza della valutazione dei titoli di cultura e professionali**, imprescindibile in tutti i concorsi nel mondo scolastico, e qui illegittimamente esclusa sulla base di un errato richiamo all'art. 3 della legge n. 56/2019, che, tuttavia, al primo comma esclude dal suo raggio di applicazione proprio i concorsi nella scuola, affermando: "Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore", norma estesa, dal successivo sesto comma, a tutti gli enti locali, trattandosi di principi che per il legislatore nazionale: *"recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento"*. Di talché, se l'articolo 3 L. n.56/2019 si applica anche agli enti locali, allora tale applicazione deve necessariamente essere integrale e conforme sia alla lettera che alla *ratio* della norma; dunque, se a livello statale è escluso che le semplificazioni concorsuali di cui all'art. 3 L. n.56/2019 trovino applicazione ai concorsi nelle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, è ovvio che tale esclusione - una volta che la norma sia estesa agli enti locali - operi anche con riferimento alle procedure concorsuali delle scuole dell'infanzia dell'ente locale.

L'assenza della valutazione dei titoli, in contrasto anche con il *«Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22 dicembre 2009»*, come modificata con D.G.C. n. 129 del 5 aprile 2019, è stata motivata unicamente con il richiamo alla necessità di semplificare le procedure concorsuali per adeguarsi alla Legge 19/6/2019, n. 56 e, in particolare, all'articolo 3 comma 4 della stessa.

Tuttavia, oltre alla già ricordata **impossibilità di applicare tale norma ai concorsi nella scuola (anche locale)**, di per sé già dirimente per accogliere **l'impugnazione dei ricorrenti** - il bando, laddove non include la valutazione dei titoli di cultura e professionali - è altresì viziato da illegittimità e/o eccesso di potere *sub specie* di difetto o carenza di motivazione, illogicità, erroneità, irragionevolezza, incoerenza e sproporzione, per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, poiché è sufficiente leggere la norma per rendersi conto che essa nulla imponga o raccomandi in ordine alla scelta del tipo di procedura concorsuale da adottare. Trattandosi di un concorso per soli esami, e non per titoli ed esami, che

perciò deroga al Regolamento capitolino in materia di procedure per l'assunzione dei dipendenti, di cui alla D.G.C. n. 424 del 22/12/2009, il quale prevede che il concorso da Funzionario Cat. D sia un concorso per titoli ed esami, con due prove scritte, teorica e pratica, ed una prova orale, **si imponeva una motivazione puntuale e specifica** che desse conto delle ragioni per cui, soltanto questa volta, non si debba procedere anche alla valutazione dei titoli, nonostante, si badi bene, la L. 19 giugno 2019, n. 56 non imponga affatto di eliminarla; anzi, proprio in ottica semplificatrice prevede espressamente che sia autorizzata "la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali". Dunque, il mero richiamo alla necessità di adeguarsi alla L. 19/6/2019, n. 56 è fuorviante, inveritiero e per niente sufficiente a giustificare l'inaspettata abolizione della valutazione dei titoli culturali e professionali in un concorso scolastico.

Inoltre, tale scelta è palesemente viziata, illogica, irragionevole, non adeguata e sproporzionata, anche in considerazione di quanto segue.

A questo Concorso per Funzionario Educativo Scolastico, cat. D - posizione economica D1 - Famiglia Educativa e Sociale - Codice concorso CUFÉ/RM possono partecipare tutti coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto, senza che abbia alcun rilievo né l'esperienza professionale pregressa acquisita lavorando nelle scuole, né i vari titoli valutabili negli analoghi concorsi della scuola dell'infanzia statale, tra cui, a titolo esemplificativo: *le abilitazioni all'insegnamento delle lingue straniere, le abilitazioni al sostegno agli alunni con disabilità, le abilitazioni all'insegnamento con ulteriori metodi didattici (metodo Montessori, metodo Pizzigoni, ecc.); nonché: dottorati, master, specifiche abilitazioni e/o certificazioni di frequenza di corsi di aggiornamento in ambito didattico, ovverosia, tutto quello che costituisce il "normale" bagaglio professionale e culturale del personale docente della scuola italiana di ogni ordine e grado. Tutto ciò, soltanto per questo concorso, è stato immotivatamente accantonato, richiedendosi unicamente il possesso di uno degli indicati titoli di studio universitario di durata indifferentemente triennale o quinquennale.*

Per tale motivo il Funzionario Educativo assunto all'esito di questa procedura concorsuale, che dovrà coordinare gli Insegnanti delle scuole dell'infanzia di Roma

Capitale, potrà essere un semplice mini-laureato che non abbia mai “messo piede” all’interno di una scuola e, pertanto, non abbia maturato alcuna esperienza didattica all’interno di una scuola; nonostante ciò, si troverà a coordinare decine, o più, di insegnanti con anni di esperienza pregressa alle spalle e con titoli culturali e formativi di gran lunga superiori ai suoi, essendo tutti gli insegnanti della scuola dell’infanzia stati assunti con una procedura concorsuale ordinaria che, oltre a richiedere il medesimo titolo di studio di accesso richiesto anche in questa procedura, valorizzava adeguatamente gli ulteriori suddetti titoli culturali e professionali, anche maturati con anni di esperienza lavorativa all’interno delle scuole. I ricorrenti, infatti, tutti dipendenti di Roma Capitale con Profilo Professionale di «Insegnante Scuola dell’Infanzia», Categoria C, inquadrati nella «Famiglia Educativa e Sociale», da diversi anni svolgono la loro attività lavorativa presso le numerose scuole dell’infanzia di Roma Capitale, avendo perciò maturato una grande esperienza e competenza nelle scuole capitoline. Questo concorso si attendeva da ben oltre dieci anni, durante i quali, i ricorrenti, oltre a maturare una rilevante esperienza professionale all’interno delle scuole romane hanno costantemente continuato a frequentare corsi di aggiornamento e di specializzazione, molti dei quali organizzati anche dalla stessa amministrazione capitolina, nonché, conseguito abilitazioni all’insegnamento delle lingue straniere, al sostegno degli alunni con disabilità, ai differenti metodi didattici o, ancora, all’uso dei PC e dell’informatica, ovvero, hanno puntato al conseguimento di ulteriori titoli di studio, come i dottorati, i master, le specializzazioni, le lauree specialistiche o le seconde lauree, ecc., proprio nell’ottica di accumulare titoli e punteggi spendibili nel momento in cui l’amministrazione capitolina avesse finalmente bandito il nuovo concorso per Funzionario Educativo Scolastico, cat. D.

Tutto ciò, invece, con questo attesissimo concorso è stato vanificato e tutti quei titoli non hanno alcun valore, essendo state completamente ignorate e svilite sia la competenza curriculare sia l’esperienza professionale faticosamente acquisite e maturate nel corso degli anni all’interno delle scuole capitoline, mentre, oggi, tutti questi insegnanti si trovano a gareggiare alla pari con un mini-laureato privo di qualsiasi esperienza professionale in materia di insegnamento o di qualsiasi

specializzazione o abilitazione afferente al mondo scolastico. Ciò non sarebbe mai potuto accadere nella scuola pubblica statale, poiché lì i concorsi sono tutti per titoli ed esami, come in effetti prevede l'art. 3 comma 1 L. 19 giugno 2019, n. 56, che esclude l'applicazione dell'intera norma dai concorsi della scuola, e di cui Roma Capitale, in maniera *ictu oculi* illegittima, non ha minimamente tenuto conto.

Inoltre, i ricorrenti lamentano che il bando sia viziato laddove, anziché accorpare le due prove, scritta e pratica, in un'unica prova, come previsto dalla richiamata L. 19/06/2019, n. 56 e dalla D.G.C. n. 9 del 28/01/2020, **ha previsto lo svolgimento di una sola prova scritta priva, di fatto, di ogni accertamento delle competenze pratiche**, con ulteriore illegittimo svilimento dell'esperienza professionale maturata dal personale scolastico in servizio, tra cui i ricorrenti, già ingiustamente penalizzati dall'illegittima eliminazione della valutazione dei titoli professionali, di esperienza e culturali posseduti. In pratica, dopo aver eliminato la valutazione dei titoli, viene eliminata anche la prova scritta di natura pratica, riducendosi, il concorso, ad una somministrazione di soli sessanta quesiti a risposta multipla. Ciò risulta contrario anche alla previsione contenuta nell'art. 3 co. 6 num. 3) della L. 19 giugno 2019, n.56, secondo cui la semplificazione consiste nella possibilità di concentrare le due diverse prove scritte in una sola. Ma il termine "concentrare" evoca chiaramente l'idea che le prove rimangano entrambe distinte ma svolte assieme. Infatti, l'art. 6 "*Prove d'esame*" del bando, afferma l'intenzione di verificare:

- 1) sia "*le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali*",
- 2) sia "*la soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d'esame, con l'individuazione del corrispondente percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento*".

Tuttavia, la scelta di un'unica prova - 60 quesiti a risposta multipla in 60 minuti, sorteggiati da un archivio unico - evidenzia che, nonostante l'enunciazione contenuta nel bando, **la prova sia del tutto carente rispetto a quanto indicato al punto 2).**

Infine, i ricorrenti si dolgono della presenza di una riserva di posti del 30% in favore di tutti i dipendenti capitolini, a prescindere dall'attività lavorativa svolta e dall'esperienza professionale maturata. In altre parole, il 30% degli 80 posti di

Funzionario Educativo Scolastico, cat. D, è riservato a qualsiasi dipendente di Roma Capitale che abbia uno dei titoli di studio elencati nel bando, e dunque, anche in favore del dipendente inquadrato nella Categoria professionale B o A, e persino che svolga mansioni che non abbiano alcuna attinenza con la scuola; anche un giardiniere di Roma Capitale, ad esempio, pur essendo inquadrato nella Categoria professionale B, e non avendo mai svolto mansioni professionali aventi attinenza con il mondo della scuola, - se in possesso di idoneo titolo di studio, - ha diritto a concorrere per la quota del 30% dei posti riservati nel concorso per Funzionario Educativo Scolastico. È evidente che ciò sia illegittimo, in quanto nei pubblici concorsi la *ratio* della riserva di posti - in favore dei propri dipendenti - si giustifica unicamente in ragione della possibilità concessa all'amministrazione di **valorizzare o premiare l'esperienza professionale maturata dai propri dipendenti nello svolgimento di una determinata mansione o attività professionale.** I concorsi parzialmente riservati agli interni sono finalizzati a riconoscere e valorizzare le competenze professionali acquisite e maturate dai dipendenti nell'ente, in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni; pertanto, pacificamente, si ritiene che **le competenze che diano titolo a godere della riserva di posti possano essere state maturate soltanto dal personale che abbia concretamente esercitato le mansioni professionali afferenti alla categoria inferiore rispetto a quella messa a concorso.** In tal senso, l'art. 52, comma 1 bis del T.U. Pubblico Impiego (d.lgs. n. 165/2001), come modificato dall'art. 62 d.lgs. n. 150/2009, prevede che: *"Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini [...] dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore".* La norma, dunque, esclude che la riserva di posti nei concorsi possa operare in favore di dipendenti pubblici appartenenti a profili professionali differenti, o che abbiano svolto mansioni o attività lavorative non afferenti a quella messa a concorso.

In tal senso, Tar Lazio, sentenza n. 4638, depositata il 9/04/2019, nel confermare l'ammissibilità della riserva di posti anche in favore dei dipendenti interni collocati

in una posizione economica non immediatamente inferiore a quella messa a concorso, **ha però confermato che la riserva di posti possa legittimamente operare esclusivamente con riferimento ai dipendenti interni che svolgano mansioni professionali afferenti a quelle per cui l'amministrazione emana il bando di concorso**; ciò, afferma il Tar, in ragione del fatto che il legislatore ha finalizzato l'attribuzione dei posti riservati al personale interno per *“riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”*; pertanto, tali competenze professionali, che danno titolo a godere della riserva stessa, devono evidentemente essere connesse al posto messo a concorso e, dunque, possano essere state maturate soltanto dai dipendenti che abbiano effettivamente esercitato mansioni professionali afferenti alla categoria inferiore rispetto a quella messa a concorso. In conclusione, è illegittima la previsione dell'art.1 del bando, in quanto la riserva di posti può operare esclusivamente in favore dei dipendenti che svolgano mansioni afferenti a quella messa a concorso; dunque, in questo caso, a insegnanti ed educatori delle scuole capitoline.

Per tutto quanto sinora detto, i ricorrenti chiedevano al Giudice amministrativo adito la sospensione cautelare dell'impugnato bando di concorso.

All'esito della camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, il Collegio ha emanato l'Ordinanza Cautelare N. 7449/2020, pubblicata il 3/12/2020, con la quale: *«Ritenuto che, sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso, le esigenze dei ricorrenti siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.»* ha rinviato ex art. 55 comma 10 cpa all'udienza pubblica di merito del 23 giugno 2021.

FATTO E DIRITTO

LA RIFORMA INTRODOLTA DALL'ART. 10 D.L. 1 APRILE 2021 N. 44

1. Successivamente è intervenuta una **nuova riforma dei concorsi pubblici**, approvata con il D.L. n. 44/2021 e Roma Capitale ha deciso di semplificare ulteriormente la procedura concorsuale applicando anche tale nuova normativa. In tal senso, l'**art. 10** rubricato *“Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”* prevede quanto segue:

1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, **assicurandone comunque il profilo comparativo**:

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

2. Il nuovo modello di concorso semplificato delineato dall'art. 10 D.L. n. 44/2021 (N.B. ante conversione in legge) è il seguente:

- una **fase preselettiva** basata sulla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti

- una sola **prova scritta**

- una **prova orale**

- infine, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, oltre che ai fini della preselezione possono altresì concorrere alla formazione del punteggio finale.

Quella previsto dall'art. 10 comma 1 - nella sua formulazione precedente alla conversione in Legge 28 maggio 2021, n.76 - è la **disciplina generale dei concorsi pubblici** volta alla "*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Nel nuovo concorso di cui all'art. 10 del D.L. n. 44/2021 i titoli non sono stati affatto eliminati ma, anzi, assurgono al ruolo di prova preselettiva; inoltre, dopo la prova scritta e orale, possono altresì contribuire a formare il punteggio finale.

3. L'art. 10 del D.L. n. 44/2021, dunque, derogando espressamente "alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56" ha ridisegnato il nuovo modello concorsuale nel quale la valutazione dei titoli diventa addirittura requisito di partecipazione alle successive prove scritta e orale. L'eccessivo peso assegnato ai titoli ha fatto sorgere le note polemiche sfociate poi nell'emendamento che - in sede di conversione del D.L. n. 44/2021 - ha nuovamente modificato l'art.10 punto c) ridisegnando nuovamente il modello concorsuale nei seguenti termini:

1. *Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:*

a) *nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;*

b) *l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;*

c) *per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;*

c-bis) *conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale»".*

4. Il nuovo testo dell'art. 10 D.L. 1 aprile 2021 n.44, convertito in L. 28 maggio 2021, n.76, ha dunque cambiato il punto c) per rispondere alle tante proteste nei confronti

della valutazione dei titoli con funzione preselettiva dei partecipanti, prevedendo ora che tale funzione preselettiva dei titoli operi esclusivamente per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa. Per tutti gli altri concorsi pubblici, invece, il modello generale di concorso prevede le seguenti prove selettive:

- una sola **prova scritta**

- una **prova orale**

- una **valutazione dei titoli** che, «conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56» **non possa concorrere alla formazione del punteggio finale in misura superiore a un terzo.**

Il richiamato art. 3, co. 6, lett. b), n. 7) recita, infatti, che: «7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile», in modo da assicurare equilibrio nell'attribuzione del punteggio finale, ottenuto con il classico meccanismo pari a $1/3 + 1/3 + 1/3$ relativamente a prove scritte, orale e titoli.

5. Questa è la lettura coerente e sistematica del nuovo punto c), a seguito della conversione in legge, che non ha eliminato la valutazione dei titoli, bensì ha distinto tra profili ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa e profili privi di tale carattere. Per i primi la valutazione dei titoli rimane in funzione preselettiva della stessa partecipazione; per i secondi, invece, la valutazione dei titoli rimane ai soli fini dell'attribuzione di punteggio, non potendo però essere superiore a un terzo del punteggio finale. Quello sopra delineato è ora il modello generale delle prove selettive del concorso pubblico semplificato «in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», il quale, come ben specificato nell'art. 10 comma 1, **deve sì semplificare lo svolgimento delle prove concorsuali, tuttavia, occorre sempre assicurare e garantire "comunque il profilo comparativo"**. Esigenza che, come vedremo appresso, sarebbe del tutto frustrata laddove le prove si svolgessero con le modalità concretamente adottate da Roma Capitale.

IL BANDO MODIFICATO EX ART. 10 comma 3 D.L. 1 APRILE 2021 N. 44

6. Le modifiche apportate all'originario bando, approvate con l'impugnato Avviso del 22 aprile 2021 non applicano il suindicato modello generale di concorso pubblico di cui all'art. 10 comma 1, bensì il successivo art. 10 comma 3, il quale non riguarda tutti i concorsi ma i soli concorsi pubblici espletati fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, prevedendo due differenti ipotesi in ragione del fatto che il concorso fosse già stato bandito alla data di approvazione del D.L. n 44/2021, ovvero, per i concorsi da bandire successivamente alla data di approvazione del D.L. n. 44/2021 e fino al termine dello stato di emergenza.

In particolare l'art. 10 comma 3 prevede che:

*3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali **i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto** le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, **qualora non sia stata svolta alcuna attività**, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, **qualora non sia stata svolta alcuna attività**, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali **i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza**, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).*

7. In modo molto chiaro, dunque, l'art. 10 comma 3 distingue due diverse ipotesi:

- procedure concorsuali i cui bandi sono già pubblicati, ma non sia stata svolta alcuna attività alla data di entrata in vigore del D.L. 1 aprile 2021 n. 44; che è esattamente il nostro caso, in quanto il bando di Roma Capitale è stato pubblicato il 7 agosto 2020 ma non è ancora stata avviata alcuna attività

- procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e fino al permanere dello stato di emergenza.

È evidente che il legislatore non abbia inteso apportare alcuna modifica ai concorsi già banditi e già avviati alla data del decreto.

8. Non essendoci dubbi sul fatto che il caso dei ricorrenti ricada nel raggio di applicazione dell'art. 10 comma 3 prima parte, ossia concorsi già banditi ma senza svolgimento di alcuna attività, vediamo cosa prevedeva esattamente la norma del decreto (ante conversione in legge):

- **concorsi già banditi ma non ancora iniziati.** Essendo già stato pubblicato il bando di concorso, il Decreto Brunetta consentiva esclusivamente di **trasformare la prova preselettiva (già prevista nel bando originario) in una preselezione per titoli, nonché, l'eventuale eliminazione della prova orale**

*«possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, **nonché**, [...] l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale»*

il "**nonché**" è una congiunzione che significa: «E, e anche, e inoltre, come pure».

9. La norma quindi **non consentiva affatto di eliminare la prova preselettiva già prevista dal bando, bensì soltanto di modificarla nella preselezione fondata sui titoli di cui all'anzidetto comma 1, lettera c)**, purché dandone avviso con modifica del bando pubblicata in Gazzetta Ufficiale e riapertura dei termini, cosa che l'amministrazione ha effettivamente fatto.

Viceversa, esclusivamente per la seconda ipotesi:

- **concorsi non ancora banditi** alla data di pubblicazione del decreto, **la norma consente l'eliminazione della prova preselettiva e eventualmente anche della prova orale.** In tal senso la norma, riferendosi esclusivamente ai soli concorsi **non ancora banditi** alla data di entrata in vigore del D.L. Brunetta recita: "*Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui*

al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).

Ma questa possibilità, - che poi è quella effettivamente seguita da Roma Capitale, ossia un concorso con una sola prova scritta, senza preselezione e senza prova orale, è però prevista per i soli concorsi non ancora banditi, vista l'eccezionalità del momento e non essendoci l'affidamento su un precedente bando da tutelare.

10. Per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del Decreto Brunetta, invece, l'amministrazione capitolina poteva, ex art. 10 comma 3, esclusivamente **modificare la preselettiva così come indicato comma 1, lettera c)**, ossia, renderla una prova preselettiva fondata sulla valutazione dei titoli anziché per quiz a sorteggio.

Si sarebbe così reintrodotta anche la valutazione dei titoli, che è esattamente quanto i ricorrenti chiedevano nel ricorso originario, lamentando il fatto che Roma Capitale avesse illegittimamente escluso la valutazione dei titoli, applicando l'art. 3 della Legge n. 56/2019, senza tuttavia considerare che il comma 1 di tale art. 3 espressamente ne esclude l'applicazione alle procedure concorsuali relative al personale della scuola dell'infanzia, mentre il successivo comma 6 estende l'applicazione della norma anche agli enti locali.

11. Perciò, con il ricorso introduttivo era stata impugnata **l'illegittima esclusione della valutazione dei titoli**, in applicazione dell'art. 3 L. n.56/2019, al personale della scuola dell'infanzia di Roma Capitale (invece escluso dal comma 1).

Dunque, la procedura concorsuale secondo il bando era così composta:

- una **prova preselettiva** (articolo 5 *"Nel caso in cui le domande di partecipazione per ciascun concorso dovessero risultare in numero superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso"*. In realtà hanno complessivamente superato le 100.000)
- un'**unica prova scritta**, distinta per i diversi profili professionali
- una **prova orale**.

Applicando correttamente l'art. 10 comma 3 D.L. n.44/2021 l'Amministrazione capitolina avrebbe solo così potuto trasformare la procedura concorsuale:

- **prova preselettiva** trasformata in fase di valutazione dei titoli di cui all'art. 10 comma 1, lettera c)

- un'unica prova scritta, distinta per i diversi profili professionali
- eventuale eliminazione della prova orale.

In definitiva, applicando l'art. 10 co. 3 del D.L. n. 44/2021 la prova preselettiva doveva per forza rimanere, o così com'era originariamente prevista, oppure trasformata in una fase di valutazione dei titoli.

La prova orale, invece, poteva essere (eventualmente) eliminata.

Roma Capitale, invece, **in modo palesemente illegittimo ha del tutto cancellato la prova preselettiva già prevista nel bando, oltre a quella orale.**

12. A conferma di quanto appena detto si osservi la seconda parte dell'art. 10 co. 3 del D.L. n. 44/2021, quella che riguarda il diverso caso delle procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e fino al permanere dello stato di emergenza. Ebbene, è solo per queste ipotesi che la norma consente lo svolgimento di un'unica prova scritta, con modalità telematiche, eliminando sia la prova orale, sia la fase preselettiva basata sulla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti di cui al comma 1 lett. c). La norma, infatti, recita: *«Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a)».*

13. E in ciò vi è netta differenza con la prima parte, quella riferita alle procedure concorsuali i cui bandi, alla data di entrata in vigore del decreto, sono già pubblicati ma non è stata svolta alcuna attività, e dove le amministrazioni: *«possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, [...] l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale».* La norma, quindi, in queste ipotesi consente solo di **modificare la prova preselettiva nel modo previsto dal comma 1, lettera c)**, trasformandola in una preselezione per titoli basata sulla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti; **nonché** - prosegue la norma **l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.**

Dunque, modificare la prova preselettiva già prevista dal bando, ed eventualmente eliminare la prova orale. Solo questo poteva fare l'amministrazione in applicazione del ridetto art. 10 comma 3 D.L. 44/2021. Da nessuna parte è scritto, invece, che l'amministrazione potesse anche eliminare del tutto la prova preselettiva che era già prevista dal bando pubblicato prima dell'entrata in vigore del decreto legge.

14. *Ad abundantiam*, soccorre anche l'interpretazione logico-sistematica delle due diverse proposizioni contenute nella norma di cui all'art. 10 comma 3 D.L. n. 44/2021. Con essa il legislatore ha voluto differenziare il minore o maggiore potere dell'amministrazione di semplificare le proprie procedure concorsuali, a seconda del fatto che il bando fosse già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto rispetto alle ipotesi dei bandi da pubblicare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. La *ratio* è immediata. Nel primo caso, intervenendo su bandi già pubblicati, in relazione ai quali c'è già un affidamento da tutelare, le semplificazioni debbono essere più limitate. Invece, con riferimento alle procedure concorsuali non ancora bandite, dove non esiste alcun affidamento da tutelare, le semplificazioni delle procedure concorsuali possono essere più incisive, potendo, l'amministrazione, prevedere che il concorso si svolga soltanto con «*l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale*». Così ricostruita la norma, è evidente che la possibilità per l'amministrazione di svolgere le prove concorsuali con l'espletamento di una sola prova scritta rientri esclusivamente nella seconda ipotesi, ossia, quella dei bandi da pubblicare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Conseguenzialmente, in base all'interpretazione logico-sistematica della norma - oltre a quella letterale che è di per sé già chiarissima - la medesima possibilità di svolgere le prove concorsuali con l'espletamento di una sola prova scritta non riguarda invece la prima ipotesi, quella del bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto, perché se anche con riferimento a questa ipotesi l'amministrazione potesse far svolgere le prove concorsuali con l'espletamento di una sola prova scritta, allora l'intera differenziazione contenuta nell'art. 10 comma 3 del D.L. n. 44/2021 tra bandi già pubblicati ma non ancora avviati e bandi da pubblicare successivamente all'entrata in vigore del decreto, sarebbe del tutto inutile e priva di qualsiasi senso e utilità, potendo - l'amministrazione - in entrambe le

ipotesi agire allo stesso modo.

Non è così, infatti, e lo si evince bene anche attraverso la semplice interpretazione letterale della prima parte della norma, quando, riferendosi ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, senza che sia stata svolta alcuna attività, le amministrazioni possono esclusivamente *«prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, [...] l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale»*.

15. È indubbio, pertanto, che Roma Capitale, trovandosi in questa prima ipotesi, non potesse semplificare la procedura concorsuale sino al punto da farla svolgere unicamente con l'espletamento di una sola prova scritta, trattandosi di una possibilità riferita esclusivamente alla seconda ipotesi, quella del bando pubblicato successivamente all'entrata in vigore del decreto legge.

In conclusione, Roma Capitale poteva soltanto modificare la prova preselettiva già prevista dal bando, trasformandola in una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera c), nonché, prevedere l'espletamento di un'unica prova scritta, senza lo svolgimento della prova orale. In base al ridetto art. 10 comma 3, invece, non poteva eliminare del tutto la preselezione. Al contrario, **Roma Capitale, violando l'art. 10 co. 3 D.L. n. 44/2021, ha illegittimamente utilizzato la facoltà riservata alla seconda ipotesi, quella delle procedure concorsuali non ancora bandite alla data di entrata in vigore del decreto, prevedendo che il concorso si svolga con «l'espletamento di una sola prova scritta» senza prova orale.**

16. Pertanto, il concorso - già illegittimamente privato della valutazione dei titoli - è ora ridotta ad un'unica prova della durata di 60 minuti, con somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla, attraverso i quali la commissione dovrebbe *«verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione, in relazione alle materie previste e le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali, mediante la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, nonché la soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d'esame, con l'individuazione del corrispondente percorso*

operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento», nonché, accertare la «conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche più diffuse».

17. È evidente l'eccesso di potere per mancanza di logicità, ragionevolezza, proporzione e adeguatezza, nonché la violazione dei principi di correttezza e buona andamento della PA, trattandosi di procedure di accesso al pubblico impiego, di tale procedura di *Concorso pubblico per Funzionari di Categoria "D"* basata esclusivamente su di **un'unica prova a quiz somministrata a decine di migliaia di candidati**, all'esito della quale il punteggio minimo richiesto per superare la prova è di 21/30, e dove, pertanto, è ragionevole ipotizzabile che diverse centinaia, o addirittura qualche migliaia, di candidati otterranno il medesimo punteggio (per esempio 25/30) e dunque l'ordine finale della graduatoria tra tutti questi *ex aequo* - secondo l'art. 7 del bando - verrà deciso non per merito, ma ai sensi della normalmente residuale norma di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/94, ovverosia, nel seguente ordine: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; e, nel caso in cui tali criteri non riuscissero ancora a selezionare i tantissimi *ex aequo*, prevarrà la minore età.

18. La verità è che il bando è stato prima semplificato con l'illegittima eliminazione

della valutazione dei titoli, nonostante sia un concorso per la scuola dell'ente locale, nonché, di una delle due prove scritte normalmente previste per i concorsi pubblici relativi al profilo professionale di Funzionario Cat. D.

In seguito, Roma Capitale, ha ulteriormente semplificato la procedura concorsuale eliminando illegittimamente anche la prova preselettiva e la prova orale. Di conseguenza, l'intera procedura si è ora ridotta ad una sola prova a quiz, **facendo sì che la procedura così delineata non assicuri alcuna reale comparazione tra i candidati non essendo in alcun modo idonea a selezionare adeguatamente le decine di migliaia di candidati che vi parteciperanno.** Ciò, oltre alle suindicate figure sintomatiche di eccesso di potere, consente di affermare che sia stato violato anche il summenzionato art. 10 co. 1 del D.L. n 44/2021 al cui interno è anche specificato che occorre perseguire la semplificazione dello svolgimento delle prove concorsuali *“assicurandone comunque il profilo comparativo”*. Cosa che, è evidente, non è stata minimamente rispettata nel caso *de quo*, poiché il bando non consente una reale selezione basata su criteri di merito.

19. Ma il punto principale non è solo questo, poiché ancor prima di ciò rileva il fatto che, come si evince chiaramente dal dettato normativo, **Roma Capitale poteva solo modificare la prova preselettiva in una preselezione basata sui titoli ovvero lasciarla così com'era**, ma certamente non poteva eliminarla del tutto come ha invece fatto! Ciò è scritto chiaramente nel ridetto art. 10 co. 3 del D.L. n. 44/2021 (ante conversione in legge) dal quale emerge senza dubbio che il bando, come modificato, è certamente viziato e meritevole di annullamento.

CONVERSIONE IN L. 28.5.2021, N.76 dell'ART. 10 D.L. N. 44/2021

20. Il nuovo testo dell'art. 10 D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in L. 28 maggio 2021, n.76 ha cambiato il punto c) per rispondere alle proteste rivolte contro la preselezione fondata sui titoli.

Il nuovo articolo 10 comma 1 lett. c) è ora così formulato:

la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e

strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale»;

è ora previsto che la valutazione dei titoli in chiave di fase preselettiva dei partecipanti alla selezione operi solamente con riferimento ai profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa.

Alla nuova lett. c-bis) è invece ribadito il principio generale ricavabile sia dal D.P.R. n. 487/1994, sia dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, il quale recita: «7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile».

21. A seguito della conversione in legge del D.L. n 44/2021, perciò, per quanto d'interesse ai fini della presente causa, non è cambiato granché, in quanto l'art.10 comma 3, - utilizzato dall'amministrazione capitolina per semplificare ulteriormente il bando, - non ha subito modifiche sostanziali se non la seguente specificazione: "al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo» sono inserite le seguenti: «, per un periodo massimo di trenta giorni,».

Pertanto, la norma definitiva del comma 3, - relativamente all'ipotesi di bando già pubblicato ma senza svolgimento di alcuna attività, - continua a prevedere il richiamo al comma 1 lettere c): «*possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c)*», il quale ora, nella sua nuova formulazione, recita così: «*c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali*», il che equivale a dire che, non essendo i posti per Funzionari cat. D, nel bando, qualificati come profili ad elevata specializzazione tecnica, l'amministrazione

non può avvalersi dell'opzione di effettuare la preselezione dei partecipanti sulla base dei titoli legalmente riconosciuti, **dovendo perciò lasciare inalterata la preselezione già esistente nel bando**, nonché, prosegue la norma, «*per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale*», opzione di cui l'amministrazione si è avvalsa eliminando la prova orale. Ma lo si ripete, in nessun punto l'art. 10 comma 3 consentiva di eliminare del tutto anche la prova preselettiva già esistente nel bando, la quale, se non modificata nel senso previsto dall'art. 10 comma 1 lett. c, doveva necessariamente restare tale e quale a come originariamente prevista dal bando.

22. In conclusione, con il **ricorso introduttivo** i ricorrenti si dolgono, tra l'altro, del fatto che Roma Capitale, con riferimento alla loro specifica procedura concorsuale per n.80 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Educativo Scolastico, cat. D – posizione economica D1 - Famiglia Educativa e Sociale - Codice concorso CUFÉ/RM, **abbia illegittimamente escluso la valutazione dei titoli**, applicando erroneamente l'art. 3 della Legge n. 56/2019, senza tuttavia considerare che il primo comma di tale art. 3 ne esclude espressamente l'applicazione ai concorsi del personale della scuola (anche dell'infanzia), e il successivo comma 6 estende l'applicazione di tutta la norma anche agli enti locali, tra cui anche la resistente amministrazione.

23. Con il presente **ricorso per motivi aggiunti**, invece, i ricorrenti impugnano l'Avviso «*Modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)*», pubblicato il 22 aprile 2021, con il quale l'amministrazione, avvalendosi in maniera erronea ed illegittima dell'art. 10 comma 3 del D.L. n.44/2021 convertito in L. 28 maggio 2021, n.76, **ha eliminato anche la prova preselettiva, oltre a quella orale**, che le era invece consentito fare dalla norma, riducendo così l'intera procedura concorsuale ad un'**unica prova** con 60 quesiti a risposta multipla, senza alcun ulteriore meccanismo di selezione tra i candidati, ipotesi che, lo si ripete, lo stesso art. 10 comma 3 limita esclusivamente ai concorsi che non erano ancora stati banditi alla data del decreto, ma da pubblicarsi nel ristretto arco temporale tra l'approvazione

del decreto legge e l'imminente cessazione dello stato di emergenza.

24. Ciò fa sì che, visto l'altissimo numero di candidati partecipanti, svariate migliaia per ciascun profilo professionale, è altamente verosimile prevedere che l'esito finale di questa procedura concorsuale non sarà una graduatoria di merito, ma, piuttosto, un elenco ordinato per titoli preferenziali, carichi familiari ed età anagrafica, il che, peraltro, stride pesantemente con i principi generali regole sull'accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico, ex art. 97 Cost., che, in ottica meritocratica, devono sempre tendere a selezionare i migliori tra i partecipanti.

25. Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti reiterano le conclusioni già rassegnate nel **ricorso principale** con riferimento al loro concorso pubblico per *n.80 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Educativo Scolastico, cat. D - posizione economica D1 - Famiglia Educativa e Sociale - Codice concorso CUFÉ/RM*», mentre, con riferimento al presente **ricorso per motivi aggiunti**, insistono affinché l'Ecc.mo TAR adito voglia annullare l'impugnato Bando di «*Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)*» emanato da Roma Capitale il 07/08/2020, come modificato dall'Avviso «*Modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)*», laddove, in contrasto con l'art. 10 comma 3 D.L. n.44/2021, conv. in L. 28 maggio 2021, n.76, prevede lo svolgimento del Concorso pubblico mediante somministrazione di una sola prova scritta (60 quesiti a risposta multipla).

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare esistente ed adeguatamente articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate ad entrambe le normative succedutesi nel recente periodo, in materia di svolgimento semplificato dei pubblici concorsi, risultano concrete e gravi, al punto da aver determinato una totale alterazione della procedura concorsuale rendendola illegittima e viziata da eccesso di potere sotto vari profili, tra cui, la palese violazione delle regole di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità della procedura concorsuale concretamente adottata dall'amministrazione per selezionare i futuri Funzionari Cat. D di Roma Capitale,

ossia il profilo immediatamente inferiore a quello dei dirigenti dell'amministrazione. L'illegittima previsione di un concorso costituito unicamente da una sola prova scritta con 60 quesiti a risposta multipla, in 60 minuti, in violazione dell'art. 10 co. 3 D.L. n.44/2021, peraltro, ha di fatto privato la procedura concorsuale di ogni valenza realmente selettiva e comparativa tra i candidati, frustrando i principi meritocratici che devono sempre guidare l'azione della PA in materia di procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ex art. 97 Cost.

In ordine al *periculum in mora* si evidenzia che alla scorsa camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, il Collegio ha emanato l'Ordinanza Cautelare N. 7449/2020, pubblicata il 3/12/2020, con la quale: «Ritenuto che, sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso, le esigenze dei ricorrenti siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.» ha rinviato ex art. 55 comma 10 cpa all'udienza pubblica di merito del **23 giugno 2021**. C'è da dire però che all'epoca tutti i concorsi erano sospesi per l'emergenza pandemica. Qualche giorno fa l'amministrazione ha pubblicato il calendario (**Doc. 003**) relativo all'impugnato bando di "Concorso pubblico, per esame, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)", relativamente al profilo di Funzionario Amministrativo, a cui seguiranno, immediatamente dopo, le prove relative al profilo professionale di *Funzionario Educativo Scolastico, cat. D - Codice concorso FESD/RM* al quale partecipano tutti i ricorrenti. Ebbene, l'inizio delle prove, come da calendario, **è già stata fissata per il prossimo 17 giugno 2021**, e dunque, in data certamente anteriore alla fissazione dell'udienza cautelare collegiale ex art. 55 cpa.

Occorre, infine, precisare che con il presente ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti lamentano delle violazioni che, ove accertate, sono astrattamente idonee a travolgere **l'intera procedura di «Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)»**, come recentemente modificata dal qui impugnato Avviso del 21/04/2021 «Modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)», e dunque non più limitatamente alla sola loro specifica procedura concorsuale relativa al profilo professionale di «*Funzionario*

Educativo Scolastico, cat. D - Codice concorso FESD/RM». Ciò dipende dal fatto che con riferimento al profilo D è stato emanato un bando unitario (420 posti) contenente la disciplina dell'unica prova scritta differenziata in relazione ai vari profili professionali messi a concorso. Tuttavia, mentre con il ricorso principale i ricorrenti hanno impugnato l'assenza della valutazione dei titoli relativamente alla sola loro specifica procedura per il profilo professionale di «Funzionario Educativo Scolastico, con il presente ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti, hanno impugnato dei vizi che attengono all'intero bando di «Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)» senza che sia possibile limitare tali censure alla loro specifica procedura. Si tratta perciò di vizi che, se accertati, travolgerebbero interamente la procedura concorsuale per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1) non essendo, tali vizi ora lamentati, circoscritti al loro specifico profilo d'interesse, ossia quello di Funzionari Educativi Scolastici cat. D.

Per quanto sin qui esposto, i ricorrenti come in epigrafe rappresentati e difesi

RICORRONO

ALL'ILL.MO PRESIDENTE DELLA SEZIONE SECONDA DEL TAR LAZIO

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

I ricorrenti, per il tramite dei sottoscritti difensori, con la presente istanza cautelare monocratica, chiedono la sospensione cautelare dell'avvio delle prove concorsuali qui impuginate, già prevista per il giorno **17 giugno 2021**.

È vero che i ricorrenti, come tutti, avrebbero comunque la possibilità di ripetere nuovamente la procedura concorsuale in un secondo momento nel caso in cui Codesto Ecc.mo TAR la annullasse più avanti nel tempo, tuttavia, nel bilanciamento degli interessi in campo, e vista l'attuale situazione che impone di evitare inutili assembramenti e spostamenti tra regioni, visto anche l'elevatissimo numero di partecipanti alla selezione (oltre 100.000 domande complessive, tra i vari profili) risulta certamente **prevalente l'interesse alla concessione di una breve sospensione della procedura concorsuale nell'attesa che il Collegio possa esaminare più approfonditamente le doglianze di cui al presente ricorso per motivi aggiunti.**

In via cautelare, pertanto, i ricorrenti chiedono che, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. il Presidente, o il Magistrato da Lui delegato, Voglia ordinare, con decreto *inaudita altera parte*, di **sospendere temporaneamente la procedura concorsuale** di cui al bando di «Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)» emanato da Roma Capitale il 07/08/2020, come recentemente modificato dall'Avviso del 21/04/2021 «Modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)», ovvero, in via subordinata, di **sospendere il bando di «Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)» emanato da Roma Capitale il 07/08/2020, limitatamente alle sole prove selettive relative al «Concorso per Funzionario Educativo Scolastico, cat. D - Codice concorso FESD/RM che interessa i ricorrenti».**

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A.

Nella denegata ipotesi di rigetto della misura cautelare monocratica richiesta, in ogni caso, i ricorrenti, essendo il ricorso adeguatamente assistito dal necessario *fumus boni juris*, e sussistendo il *periculum in mora*, in ragione del fatto che la procedura concorsuale partirà il prossimo **17 giugno 2021** chiedono che il TAR adito **voglia fissare l'udienza cautelare Collegiale ex art. 55 c.p.a. abbinandola all'udienza (di merito) già fissata per il giorno 23 giugno 2021**, all'esito della quale, chiedono per tutti i suindicati motivi, che l'Ecc.mo Collegio adito **emani un provvedimento cautelare, ex art 55 c.p.a., che sospenda l'impugnata procedura concorsuale.**

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Sezione II del Tribunale Amministrativo del Lazio adita, **previa emanazione degli opportuni provvedimenti cautelari sopra richiesti**

- CON RIFERIMENTO AL RICORSO INTRODUTTIVO -

- annullare e/o riformare l'impugnato Bando di «Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)»

emanato da Roma Capitale il 07/08/2020, laddove, con riferimento al *Concorso per Funzionario Educativo Scolastico, cat. D - Codice concorso FESD/RM* - prevede lo svolgimento del concorso per soli esami, anziché per titoli ed esami,

- annullare e/o riformare l'impugnato Bando, relativamente alle illegittime ed errate modalità di svolgimento dell'unica prova scritta, nonché, con riferimento all'illegittima riserva del 30% di posti in favore di qualsiasi dipendente capitolino, a prescindere dalle mansioni o dall'attività professionale concretamente svolte,

- annullare e/o riformare, per quanto occorra, la Deliberazione della Giunta Capitolina n.116 del 23/06/2020, nonché ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, ancorché sconosciuto, laddove indichi illegittime modalità di svolgimento dell'impugnata procedura concorsuale,

- CON RIFERIMENTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI -

- annullare e/o riformare l'impugnato Bando di «*Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)*» emanato da Roma Capitale il 07/08/2020, come recentemente modificato dall'impugnato Avviso del 21/04/2021 «*Modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)*», laddove in contrasto con l'art. 10 c.3 D.L. n.44/2021, conv. in L. 28/05/2021, n.76, ha eliminato la prova preselettiva già prevista dal bando di concorso, prevedendo la somministrazione di un'unica prova a quiz.

Con vittoria di spese legali del grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore degli antistatari procuratori costituiti.

Si dichiara, ai fini del pagamento del CU, che il valore della controversia è indeterminabile e, trattandosi di pubblico impiego, lo si versa come per legge.

Roma, 2 giugno 2021

Avv. Fernando Gallone

Avv. Iole Urso